

# Pec, notifiche rafforzate

## Se la casella è satura deposito elettronico

### I passaggi

Tipologia contribuente	caso mancato recapito pec	Iter di Equitalia
Soggetti che volontariamente hanno chiesto la notifica ad un indirizzo pec	«casella destinatario satura»	secondo tentativo notifica pec dopo almeno sette giorni dal primo tentativo. In caso di esito negativo notifica a mezzo posta
	Tutti gli altri casi diversi dal precedente	notifica a mezzo posta
Imprese individuali, persone giuridiche, professionisti iscritti in albi o elenchi	«indirizzo non valido/inattivo»	affissione sul sito InfoCamere
	«casella destinatario satura»	secondo tentativo notifica pec dopo almeno sette giorni dal primo tentativo. In caso di esito negativo affissione sito InfoCamere
	Tutti gli altri casi diversi dai precedenti	secondo tentativo notifica pec. In caso di esito negativo a seconda che le cause di mancata notifica siano imputabili a «indirizzo non valido/inattivo» o «casella destinatario satura» saranno seguiti i rispettivi iter

DI CLAUDIA MARINOZZI

Il mancato funzionamento della Pec non salva il contribuente dalle cartelle di pagamento, qualora infatti la casella di posta elettronica certificata del destinatario risulti «non valida/inattiva» o «satura», la notifica dell'atto si perfeziona comunque con il suo deposito telematico presso il sito internet di InfoCamere.

Con la circolare n. 129 del 1° luglio scorso Equitalia ha fornito istruzioni in merito alla notifica degli atti a mezzo pec recependo le novità introdotte dall'art. 7-quater del dl 193/2016.

Dal 1° luglio Equitalia non avrà più l'obbligo della notifica a mezzo Pec ma ne avrà la facoltà, la quale tuttavia sarà la prima modalità di notifica che dovrà essere seguita in tutti i casi in cui i contribuenti dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata. Destinatari delle notifiche a mezzo Pec sono i soggetti tenuti ad avere un indirizzo Pec (imprese individuali; persone

giuridiche, professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti per legge) e i soggetti che pur non avendo l'obbligo di comunicare un indirizzo pec abbiano richiesto le notifiche a uno specifico indirizzo Pec.

A seconda delle diverse tipologie di destinatari Equitalia prevede delle procedure diverse in caso di mancato recapito della Pec recante l'atto da notificare.

In caso di mancata notifica della Pec nei confronti di destinatari che volontariamente hanno richiesto la notifica a uno specifico indirizzo Pec, Equitalia:

(i) nei casi in cui la mancata notifica sia avvenuta per «casella destinatario satura», attenderà almeno sette giorni per ritentare la notifica telematica salvo poi procedere con l'ordinaria notifica a mezzo posta nell'ipotesi di fallimento anche del secondo tentativo telematico.

(ii) nei casi diversi dal precedente (per esempio in caso di errori imputabili al gestore dell'indirizzo Pec), procederà

con la notifica dell'atto a mezzo posta senza ulteriori tentativi telematici.

Diverse sono le procedure che Equitalia deve seguire qualora il primo tentativo di notifica dell'atto di riscossione a mezzo pec non sia andato a buon fine nei confronti di quei soggetti obbligati ad avere un indirizzo pec (imprese individuali; persone giuridiche, professionisti iscritti in albi o elenchi).

In particolare Equitalia, qualora la notifica non sia andata a buon fine per:

a) «indirizzo non valido/inattivo», procederà all'affissione telematica dell'atto sul sito di InfoCamere;

b) «casella destinatario satura», dopo non meno di sette giorni, tenterà una nuova notifica a mezzo Pec. Qualora anche tale tentativo non si concluda positivamente, Equitalia procederà all'affissione telematica dell'atto sul sito di InfoCamere;

c) ogni altro errore diverso dai precedenti, tenterà nuovamente la notifica telematica e se anche questa non si conclu-

da positivamente per le ragioni di cui ai precedenti punti a) e b) Equitalia procederà come indicato per ciascuna tipologia di mancata consegna.

A fronte del mancato recapito del primo (ipotesi a) che precede) o del secondo tentativo (ipotesi b)) Equitalia:

- trasmette l'atto a InfoCamere per il deposito dell'atto stesso e la pubblicazione dell'avviso di deposito sullo stesso sito internet entro il secondo giorno successivo a quello del deposito, per la durata di quindici giorni;

- invia una raccomandata semplice al destinatario recante l'informativa dell'avvenuto deposito dell'atto su InfoCamere. Tuttavia nella Circolare è specificato che nessuna informativa sarà inviata ai soggetti «con indirizzo non postalizzabile», cioè «casi riferibili a contribuenti con indirizzo estero, o con anagrafica di recapito incompleta».

Decorsi 15 giorni dalla data di affissione sul sito InfoCamere l'atto è considerato notificato.